

il diritto di reclamo contro il provvedimento stesso.

Qui si parlava di reclamo, alla quinta sezione di Stato...

DRAGO, *relatore*. Faremo un regolamento legislativo...

VALENTINI ETTORE. Ma, signori miei, i regolamenti legislativi sono opera del potere esecutivo!... È invece la Camera, potere legislativo, che deve stabilire le modalità dei reclami e le autorità a cui si presentano i reclami.

Noi ci troviamo anche adesso in una condizione penosissima per quel che riflette il commissario degli alloggi. Appunto perchè la legge sul commissario degli alloggi non stabili a chi si dovesse ricorrere, sono stati ritenuti ugualmente competenti: le sezioni riunite della Corte di cassazione di Roma, e il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato decide in un modo, e la Corte di cassazione a sezioni riunite decide in un altro modo! Ora, che cosa vogliamo impasticciare anche qui?

Noi dobbiamo precisare nella legge come si debba ricorrere e a chi. Il regolamento dirà le modalità; ma l'autorità giurisdizionale a cui si deve portare il ricorso è materia di legge e non di regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Avevo aderito alle idee espresse qui dai vari proponenti dell'emendamento, anche perchè l'onorevole Valentini ricorderà che la ragione della soppressione in questa sede dell'articolo 8-bis derivava dal fatto che noi concordammo determinati mezzi di gravame contro le decisioni del ministro in tema di espropriazioni e le collocammo nell'articolo 7.

VALENTINI ETTORE. E allora, rimandiamo la discussione in quella sede!

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Se l'onorevole Valentini, anche in quella sede vale a dire all'articolo 9, allorchè si tratterà di tutti questi mezzi di gravame, vorrà trattare delle forme regolate dall'articolo 8-bis il quale prevede il ricorso quando anche il ministro non pronunzi nel termine stabilito o dopo che i corpi consultivi abbiano emesso il loro parere, avrà modo allora di fondere la sua proposta con la dizione già concordata.

Mi sembra che, date queste precise spiegazioni, l'onorevole Valentini converrà che la riserva sua, ha un certo valore, può trovare il suo logico svolgimento nell'articolo 9 senza pregiudizio alcuno delle indicazioni

dei mezzi di ricorso da introdurre nella legge.

VALENTINI ETTORE. Consento in queste dichiarazioni dell'onorevole ministro, ma purchè non resti in atti che questa dovesse essere materia di regolamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Sarà bene ricordare che l'articolo 9 stabilisce che « avverso il decreto del ministro che pronunzia o nega l'espropriazione, è ammesso il ricorso al Governo del Re ».

L'articolo 8-bis prevede invece il caso che il ministro non pronunzi, cioè non emetta alcun provvedimento, nè favorevole nè contrario. In tal caso si dà diritto agli interessati di presentare ricorso al Consiglio di Stato.

L'onorevole ministro di agricoltura dice, che quando all'articolo 9 si disciplina il ricorso contro il provvedimento del ministro che pronunzia la espropriazione, o che la nega, si potrà allora tener presente o migliorare la disciplina del ricorso al Consiglio di Stato, nel caso di omissione del provvedimento, qualora debba restare la prima parte dell'articolo 8-bis.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Non avrei nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Presidente. Vorrei però pregarlo di considerare che l'articolo 8-bis prevede un'ipotesi che, se sono accettati gli emendamenti proposti all'articolo 9, viene menò.

L'articolo 8-bis aveva ragione d'essere quando si faceva precetto al ministro di emettere il suo provvedimento su conforme parere della Commissione. Ma se fossero adottati gli emendamenti all'articolo 9, evidentemente verrebbe meno la ragione dell'articolo 8-bis.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Quindi è d'accordo con me.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Volevo fare osservare alla Camera che dei molti articoli che abbiamo soppresso, alcuni lo furono perchè in contraddizione con certi articoli concordati altri invece furono soppressi unicamente per facilitare la discussione, e non dare argomento ad infinità di dibattiti.

Così fu dell'articolo 8-bis, ma giacchè siamo tutti d'accordo, giacchè esso non dà luogo a divergenze d'idee, non vedo ragione per non accettarlo, tanto più che fu già ap-